

## ARTICOLO 1 IVA – LE OPERAZIONI IMPONIBILI

A cura di Laura Mazzola e Luca Campagnari

*L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni di chiunque effettuate.*

### PRESUPPOSTI PER L'APPLICAZIONE DELL'IVA

**PRESUPPOSTO  
OGGETTIVO**

**PRESUPPOSTO  
SOGGETTIVO**

**PRESUPPOSTO  
TERRITORIALE**

**CESSIONE DI BENI  
O PRESTAZIONI  
DI SERVIZI**

**L'OPERAZIONE DEVE  
ESSERE POSTA IN  
ESSERE NELL'ESERCIZIO  
DI IMPRESE O DI ARTI  
E PROFESSIONI**

**L'OPERAZIONE DEVE  
ESSERE EFFETTUATA  
ALL'INTERNO  
DEL TERRITORIO  
DELLO STATO**

**ARTICOLI 2 E 3  
DEL D.P.R. 633/1972**

**ARTICOLI 4 E 5  
DEL D.P.R. 633/1972**

**ARTICOLO 7  
DEL D.P.R. 633/1972**

Affinché un'operazione sia soggetta ad Iva occorre che coesistano i tre presupposti elencanti. Nell'ipotesi di non sussistenza di solo uno dei tre presupposti, l'operazione è esclusa dal campo di applicazione dell'Iva.

#### ECCEZIONE

La verifica dei requisiti di cui sopra non rileva per le importazioni che comportano sempre il pagamento dell'Iva.  
Le operazioni intracomunitarie seguono, invece, regole specifiche stabilite dal D.L. 331/1993.

Non rientrano, pertanto, nel presupposto dell'imposta:

- Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite da privati (anche l'imprenditore che non effettua l'operazione nell'esercizio dell'impresa);
- Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da privati nei confronti di chiunque, compresi imprenditori, società e professionisti che acquistano i beni o ricevono i servizi nell'esercizio dell'impresa, arte o professione.